

OFFERTA WE-DRIVE EASY

Il COMMITTENTE, stipula per adesione con Neogy Srl, con sede legale a Bolzano, Via Dodiciville 8, Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 02945160212, capitale sociale Euro 750.000.-, interamente versato (di seguito denominata anche "FORNITORE" o "Neogy"), un contratto per il servizio di ricarica su rete pubblica (di seguito "Prestazione") secondo le condizioni indicate nel presente CONTRATTO e nelle CONDIZIONI GENERALI.

Il FORNITORE è una joint venture partecipata al 50% ciascuna da Alperia S.p.a. e Dolomiti Energia Holding S.p.a. - entrambe società capogruppo rispettivamente del Gruppo Alperia, la prima, e del Gruppo Dolomiti, la seconda (di seguito, congiuntamente, i "Gruppi").

1 Oggetto del CONTRATTO

Mediante il presente CONTRATTO, il COMMITTENTE intende avvalersi del servizio di ricarica su rete pubblica ("Servizio Ricarica Pubblica").

Il Servizio Ricarica Pubblica consiste in un servizio di supporto alla mobilità elettrica di cui il COMMITTENTE intende usufruire mediante il proprio autoveicolo elettrico identificato dal numero di targa comunicato al momento dell'adesione al presente CONTRATTO.

Nel servizio in questione sono ricompresi:

- a) la ricarica dell'autoveicolo del COMMITTENTE presso le stazioni di ricarica pubbliche ordinarie (QUICK AC con potenza ≤ 22 kW), FAST DC ed Hypercharger, che siano tecnicamente accessibili al COMMITTENTE (il cui elenco è costantemente aggiornato e disponibile tramite l'applicazione di cui alla seguente lettera b) e sul Sito) e delle maggiori reti di terzi italiane ed europee caratterizzate dal requisito della c.d. interoperabilità (di seguito, nell'insieme, "Punti di Prelievo");
- b) la fornitura dell'applicazione per smartphone con servizio di geolocalizzazione dei Punti di Prelievo e idonea alla gestione del processo di ricarica, all'avvio e al monitoraggio da remoto dello stesso, con funzionalità di prenotazione stazioni e archivio storico delle ricariche effettuate (di seguito "App") e delle medesime funzionalità tramite il Sito;
- c) la fornitura della scheda RFID per l'avvio delle ricariche presso i Punti di Prelievo (di seguito "Tessera");
- d) il servizio di assistenza telefonica.

In fase di sottoscrizione dell'OFFERTA sul Sito, il COMMITTENTE dovrà indicare nell'apposito campo la data a partire dalla quale intende usufruire della Tessera. La stessa Tessera, pertanto, verrà attivata dalla predetta data.

La data specificata dal COMMITTENTE coinciderà con il primo giorno di validità di eventuali offerte attive al momento della sottoscrizione dell'OFFERTA le quali potrebbero prevedere condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle tariffe pubbliche specificate sul Sito. Resta inteso che eventuali offerte caratterizzate da condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle tariffe pubbliche specificate sul Sito saranno da ritenersi valide solamente per il periodo di validità dell'offerta stessa; al termine di tale periodo si applicherà quanto previsto dal presente CONTRATTO.

2 Corrispettivo

Il corrispettivo per il Servizio Ricarica Pubblica ("Corrispettivo") è da considerarsi mensile e verrà calcolato in base alle tariffe pubblicate sul Sito, suddivise per tipologie di Punti di Prelievo. Il FORNITORE potrà aggiornare in aumento la predetta tariffa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in caso di variazione del prezzo dell'energia

Neogy Srl Via Dodiciville 8 - 39100 Bolzano, Italia

Neogy GmbH Zwölfmalgreiener Straße 8 - 39100 Bozen, Italien

Tel. +39 0471 986 111 Fax +39 0471 987 100 info@neogy.it info@pec.neogy.it www.neogy.it
P. IVA, C. F. e nr. iscrizione RI Bolzano / MwSt.-, St- und Eintragungsnr. im HR Bozen : 02945160212
Capitale sociale / Gesellschaftskapital: Euro 750.000,00 i.v. / v.e.

elettrica ad opera delle autorità competenti, mutamenti delle condizioni di mercato, cambiamento della politica aziendale dei Gruppi. In seguito all'aggiornamento della tariffa, il COMMITTENTE avrà diritto di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione scritta a Neogy mediante raccomandata AR o posta elettronica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima fattura emessa con applicazione delle nuove tariffe. In caso di esercizio del predetto diritto di recesso al COMMITTENTE verranno applicati, sino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Neogy, le tariffe precedentemente vigenti e verranno rimborsati gli eventuali importi pagati in eccesso.

L'occupazione prolungata dei Punti di Prelievo oltre il momento di fine ricarica e l'eventuale periodo di tolleranza secondo la normativa vigente (cd. "grace period") costituisce inadempimento del COMMITTENTE. Tale inadempimento comporta l'applicazione di eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti come da condizioni pubblicate sul Sito e secondo il regime IVA dettato dalla normativa vigente, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il DPR 633/72. L'addebito delle predette somme al COMMITTENTE avverrà con la fattura immediatamente successiva al giorno dell'inadempimento e non esclude ulteriori rimedi all'occupazione prolungata dei Punti di Prelievo da parte di altri soggetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo pubbliche amministrazioni.

3 Fatturazione e pagamenti

Il Corrispettivo verrà fatturato con periodicità mensile posticipata rispetto al mese di prestazione del servizio in questione.

4 Durata

Il CONTRATTO avrà durata a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 4 delle CONDIZIONI GENERALI.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I. Parte Generale

1. Definizioni

Parti: Il COMMITTENTE e il FORNITORE nel complesso;

Parte: Il COMMITTENTE e il FORNITORE singolarmente;

Manutenzione straordinaria: le attività e le modifiche necessarie per riparazione, sostituzione ed aggiornamento delle parti anche strutturali della Stazione di Ricarica per adeguarne le componenti all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

Prestazioni: le prestazioni oggetto del CONTRATTO definite nel CONTRATTO;

CONTRATTO: il CONTRATTO PER PER SERVIZI DI RICARICA SU RETE PUBBLICA e tutti i relativi allegati;

CONDIZIONI GENERALI: le presenti Condizioni Generali di Contratto.

I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere minuscole utilizzati nelle presenti CONDIZIONI GENERALI, avranno il significato attribuiti in questo documento oppure quello indicato nel CONTRATTO.

I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.

2. Oggetto

2.1 Le Prestazioni oggetto del CONTRATTO sono indicate nel CONTRATTO.

2.2 Oltre alle attività già esplicitamente escluse nel CONTRATTO resta esclusa dall'oggetto del CONTRATTO, salvo diverso accordo tra le Parti nel CONTRATTO, qualsiasi attività ulteriore e diversa rispetto a quanto indicato nel CONTRATTO. In particolare, resta a carico del COMMITTENTE la fornitura di energia da parte di un operatore di mercato di propria esclusiva scelta. Il FORNITORE non sarà, quindi, responsabile per eventuali disservizi dovuti a interruzioni o limitazione della fornitura di energia elettrica al COMMITTENTE.

3. Prevalenza

Il rapporto contrattuale tra le Parti è disciplinato dall'OFFERTA, dal CONTRATTO, nonché dalle presenti CONDIZIONI GENERALI nonché dagli eventuali ulteriori documenti allegati al CONTRATTO.

In caso di difformità tra quanto previsto nei documenti contrattuali, si dà prevalenza ai documenti nell'ordine di seguito riportato:

1. OFFERTA
2. CONTRATTO
3. ALLEGATI AL CONTRATTO
4. CONDIZIONI GENERALI

4. Recesso

4.1 In caso di stipulazione del CONTRATTO a distanza e in caso di negoziazione del contratto fuori dei locali commerciali, il COMMITTENTE consumatore ai sensi del D.L. 6 settembre 2005, n. 206, convertito in Legge 29 luglio 2003, n. 229, ha il diritto di recedere dal CONTRATTO, senza indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del CONTRATTO stesso. Per esercitare il diritto di recesso, il COMMITTENTE è tenuto a informare il FORNITORE della sua decisione di recedere dal CONTRATTO tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per raccomandata AR o posta elettronica), eventualmente utilizzando il modulo di recesso allegato al CONTRATTO. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il COMMITTENTE invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso. In caso di recesso entro il termine di 14 giorni, al COMMITTENTE saranno rimborsati (di seguito "Rimborso") tutti i pagamenti eventualmente effettuati. Detto Rimborso sarà effettuato

utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal COMMITTENTE per la transazione iniziale, salvo che non sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale Rimborso. Dal Rimborso rimangono comunque sempre esclusi i costi eventualmente sostenuti dal COMMITTENTE per il servizio di cui al comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del CONTRATTO; in quest'ultima ipotesi, infatti, il Costo Ricarica Pubblica sostenuto dal COMMITTENTE entro i predetti 14 giorni verrà regolarmente fatturato con le tariffe di cui al secondo paragrafo dell'art. 2 del CONTRATTO e con le modalità di cui alla lettera 0 dell'art. 3 del CONTRATTO e dell'art. 6 delle CONDIZIONI GENERALI.

- 4.2 Trascorso il termine di cui al comma 4.1 il COMMITTENTE potrà recedere dal CONTRATTO in ogni momento, con preavviso scritto a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del FORNITORE della relativa comunicazione.
- 4.3 Il FORNITORE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO unilateralmente in qualunque momento inviando comunicazione scritta al COMMITTENTE a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del COMMITTENTE della relativa comunicazione.

5. Corrispettivo

- 5.1 I corrispettivi per le Prestazioni contrattuali sono indicati nel CONTRATTO.
- 5.2 Sono esclusi dai corrispettivi contrattuali e saranno a carico del COMMITTENTE gli interventi di riparazione della Stazione di Ricarica non coperti dalla garanzia di legge. In relazione a tali interventi, il FORNITORE addebiterà al COMMITTENTE gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i materiali, le parti di ricambio e la manodopera.
- 5.3 I prezzi e le caratteristiche dei beni oggetto del CONTRATTO che dovessero essere menzionati in cataloghi, prospetti, documenti pubblicitari non sono vincolanti per il FORNITORE e pertanto le condizioni economiche e tecniche applicabili al rapporto contrattuale saranno esclusivamente quelle risultanti dal CONTRATTO.
- 5.4 Come specificato al terzo paragrafo dell'art. 2 del CONTRATTO, eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti per occupazione prolungata dei Punti di Prelievo oltre il momento di fine ricarica, sulla rete del FORNITORE o su reti di operatori terzi, saranno addebitate come da condizioni pubblicate sul Sito ed esulano dai corrispettivi contrattuali.

6. Fatturazione e pagamenti - cessione dei crediti

- 6.1 Il pagamento delle fatture per il Costo Fornitura e il Costo Installazione deve avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il COMMITTENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
- 6.2 Per quanto riguarda le fatture del Costo Ricarica Pubblica, il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata in fattura, tramite addebito diretto sul conto corrente bancario del COMMITTENTE SEPA, come da modulo a disposizione sul Sito e compilato dal COMMITTENTE, o mediante gli ulteriori strumenti di pagamento messi di volta in volta a disposizione del COMMITTENTE. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il COMMITTENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
- 6.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge, applicherà interessi moratori calcolati pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per il sollecito di pagamento delle fatture. Per il pagamento di tali interessi il FORNITORE emetterà fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 e s.m.i) che dovrà essere pagata entro gli stessi termini indicati al comma 6.1 delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

6.4 Il FORNITORE si riserva il diritto di cedere in tutto o in parte i crediti vantati nei confronti del COMMITTENTE a titolo di corrispettivo e/o di indennizzo ai sensi del CONTRATTO, cessione che il COMMITTENTE dichiara sin da ora di accettare. La cessione verrà comunicata al COMMITTENTE tramite raccomandata AR o posta elettronica certificata.

6.5 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi superiore a 30 giorni, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere le proprie Prestazioni, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge.

7. Interruzione della erogazione di energia elettrica presso i Punti di Prelievo

7.1 La fornitura di energia elettrica presso i Punti di Prelievo può essere interrotta temporaneamente da parte del gestore di rete competente, in tutto o in parte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per cause di obiettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.

7.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al FORNITORE, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo.

7.3 In particolare, il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici alla medesima non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica per qualsiasi ragione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzione della continuità della fornitura del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione dei Punti di Prelievo alla rete elettrica.

8. Tutela della Licenza d'Uso

8.1 In relazione ai programmi applicativi e software necessari al funzionamento dell'App e/o del Sito, il FORNITORE garantisce di avere o di avere ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzare i predetti programmi software.

8.2 Il COMMITTENTE riconosce esplicitamente i diritti di proprietà intellettuale di Neogy e/o di terzi in riferimento a detti programmi applicativi e di software e si impegna ad utilizzare detti programmi applicativi e di software, unicamente ed esclusivamente nell'ambito del CONTRATTO, a non consentire l'accesso in uso a terzi estranei all'esecuzione del CONTRATTO, nonché a non effettuare alcuna operazione di copiatura, di compilazione, reverse engineering o modifica di programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d'autore o di altri eventuali diritti di privativa facenti capo al FORNITORE.

9. Risoluzione del CONTRATTO

9.1 Ciascuna Parte potrà risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave inadempimento dell'altra Parte, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori nella misura pattuita. Si conviene espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il presente CONTRATTO si intenderà risolto di diritto, dal momento in cui il FORNITORE avrà comunicato al COMMITTENTE per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A.R. di volersi avvalere di questo diritto, nei seguenti casi:

- qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.1 delle CONDIZIONI GENERALI e il COMMITTENTE non abbia provveduto a pagare il corrispettivo, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al comma 6.3 delle CONDIZIONI GENERALI;
- reiterato ritardo superiore a 10 (dieci) giorni nel pagamento delle fatture di cui al comma 6.2, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al comma 6.3 delle CONDIZIONI GENERALI;
-
- cessione non autorizzata del CONTRATTO;

- con riferimento al servizio di cui al comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, la revoca della procedura SEPA da parte del COMMITTENTE in assenza di approvazione scritta del FORNITORE.

10. Sospensione

- 10.1 Il FORNITORE avrà diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie Prestazioni, qualora il COMMITTENTE non provveda al pagamento dei corrispettivi contrattuali entro i termini stabiliti ovvero qualora le condizioni patrimoniali del COMMITTENTE siano cambiate sostanzialmente in modo da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione.

11. Manleva

- 11.1 Il COMMITTENTE si obbliga a tenere indenne e manlevare il FORNITORE per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che, direttamente o indirettamente, dovessero derivare alla stessa nell'ambito del CONTRATTO e che dipendono da fatti e/o comportamenti del COMMITTENTE stesso.

12. Integrazioni e modifiche del CONTRATTO.

- 12.1 I rapporti giuridici tra COMMITTENTE e FORNITORE relativi all'esecuzione delle Prestazioni sono disciplinati esclusivamente dal CONTRATTO. Il CONTRATTO prevale su e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra il COMMITTENTE e il FORNITORE.
- 12.2 Ogni eventuale modifica del CONTRATTO può avvenire mediante accordo scritto tra le Parti.
- 12.3 In deroga a quanto stabilito ai due commi precedenti, qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel CONTRATTO le disposizioni imposte da disposizione di legge o da provvedimenti della pubblica autorità e altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del CONTRATTO medesimo.
- 12.4 Qualora non sia possibile detto recepimento automatico, il FORNITORE comunicherà al COMMITTENTE le modifiche o integrazioni contrattuali necessarie, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del COMMITTENTE di recedere.
- 12.5 Il FORNITORE avrà in ogni caso il diritto di modificare le condizioni contrattuali, qualora ciò sia necessario per la corretta esecuzione del CONTRATTO.
- 12.6 Il FORNITORE potrà, inoltre, modificare unilateralmente le condizioni del presente CONTRATTO, ivi incluse quelle economiche, tecniche e normative, per giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo sopravvenuti mutamenti delle condizioni di mercato, cambiamento della politica aziendale dei Gruppi, ecc.
- 12.7 In caso di esercizio del diritto di modifica di cui ai precedenti commi 12.5 e 12.6 delle CONDIZIONI GENERALI, Neogy ne darà comunicazione scritta al COMMITTENTE con un preavviso di 30 (trenta) giorni, ferma restando la facoltà del COMMITTENTE di recedere dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

13. Cessione del CONTRATTO.

- 13.1 Il COMMITTENTE acconsente sin da ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE in favore di altre società dei Gruppi; la cessione sarà efficace nei confronti del COMMITTENTE alla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

14. Cessione dei diritti e crediti

- 14.1 Il COMMITTENTE non può, senza il consenso scritto del FORNITORE, cedere o trasferire a terzi i diritti e /o i crediti derivanti dal CONTRATTO né compiere qualsiasi altro atto e/o operazione che presupponga una disposizione a qualsiasi titolo, totale o parziale dei predetti diritti e/o crediti. Rimangono comunque escluse dal predetto divieto le cessioni e/o i trasferimenti consentiti da vigenti norme inderogabili.

15. Trattamento dati personali

- 15.1 Ogni trattamento dei Dati Personali nell'ambito del CONTRATTO deve avvenire, sia da parte del COMMITTENTE che da parte del FORNITORE, nel rispetto della vigente normativa nonché secondo quanto stabilito nell'Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali.
- 15.2 Il COMMITTENTE dichiara di aver preso visione della Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR).
- 15.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i. ("Codice Privacy") e dal GDPR, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi Dati Personali forniti direttamente dalle Parti e comunque connessi con CONTRATTO saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali e amministrative inerenti il CONTRATTO. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

16. Informazioni precontrattuali ex art. 12 D.lgs. 70/2003 e conclusione del CONTRATTO

- 16.1 Il CONTRATTO sarà concluso mediante la compilazione dell'apposito modulo compilabile disponibile online nella sezione del portale corrispondente. Una volta compilato il modulo di adesione in ogni sua parte e confermato dal COMMITTENTE, il sistema genererà un'e-mail di notifica in automatico che sarà inviata al COMMITTENTE e al FORNITORE, che varrà quale ricevuta anche ai sensi dell'art. 13, Il comma, D.Lgs. 70/2003.
- 16.2 Il CONTRATTO potrà considerarsi concluso attraverso il portale solo nel momento in cui il FORNITORE invierà al COMMITTENTE la comunicazione di conferma attraverso l'invio di e-mail di notifica automatica.
- 16.3 Ogni altro aspetto relativo alla policy sulla raccolta, trattamento e archiviazione dei dati personali è meglio illustrato nel documento "Informativa sulla privacy" consultabile e scaricabile nell'apposita sezione del Sito.
- 16.4 Le presenti informazioni fornite in lingua italiana sono altresì disponibili in lingua tedesca.

17. Lingua

- 17.1 In caso di divergenze di interpretazione relative tra il testo italiano e quello tedesco delle presenti CONDIZIONI GENERALI nonché di tutti gli ulteriori documenti che costituiscono il CONTRATTO, prevale il testo in lingua italiana.

18. Legge applicabile e foro competente esclusivo

- 18.1 Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.
- 18.2 Per tutto quanto non regolato dal CONTRATTO o dalle presenti CONDIZIONI GENERALI, si applicheranno le norme di legge vigenti.
- 18.3 Le Parti si impegnano a porre in essere ogni ragionevole comportamento finalizzato a risolvere in via bonaria, entro i 45 giorni successivi all'insorgere della divergenza, ogni controversia derivante dall'esecuzione del CONTRATTO.
- 18.4 Per la decisione di ogni controversia inerente all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del CONTRATTO, o comunque con esso connessa, sarà competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del COMMITTENTE.

19. Notifiche e comunicazioni

- 19.1 Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del CONTRATTO nei confronti del COMMITTENTE devono essere fatte in lingua italiana o tedesca agli indirizzi indicati nell'OFFERTA.

- 19.2 Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del presente CONTRATTO nei confronti del FORNITORE dovranno avvenire mediante posta elettronica certificata o raccomandata AR ai seguenti indirizzi:
- Neogy Srl
Via Dodiciville n. 8
I-39100 Bolzano
PEC: info@pec.neogy.it
- 19.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
- 19.4 Ogni comunicazione inerente il CONTRATTO si intenderà pertanto validamente effettuata se inviata a uno degli indirizzi (di posta, posta elettronica certificata, e-mail) ai sensi del comma precedente.
- 19.5 Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni modifica relativa agli indirizzi e/o alle persone cui vanno inviate le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni si intenderanno effettuate validamente agli indirizzi dell'ultima indicazione.
- 19.6 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle relative comunicazioni.

20. Forza Maggiore

- 20.1 Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una Parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sarà considerato inadempimento nell'ambito del CONTRATTO e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle obbligazioni delle Parti. È considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO alle Parti. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore:
- Guerre, sommosse, invasioni e guerre civili;
 - Tumulti ed occupazioni, non imputabili alle Parti, delle aree in cui devono essere eseguite le Prestazioni dell'Appaltatore;
 - Scioperi a livello nazionale o generali del settore in cui opera l'Appaltatore, serrate, sabotaggi o atti di scioperanti;
 - Indisponibilità delle aree interessate dalle Prestazioni per cause non imputabili alle Parti;
 - Sequestri o confische o sospensioni giudiziarie non dipendenti da fatto delle Parti;
 - Qualunque provvedimento, da parte di autorità giudiziarie o non giudiziarie, enti pubblici o privati che impediscano o limitino lo svolgimento delle Prestazioni;
 - Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a vie e mezzi di trasporto;
 - Avverse condizioni meteorologiche di carattere straordinario ed eccezionale e tali da impedire il rispetto della sicurezza per il personale coinvolto e per i macchinari utilizzati.
- 20.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore la Parte interessata informerà tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni, per iscritto, l'altra Parte dell'esistenza di tale evento. La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovrà essere rimossa dalla Parte interessata se ciò sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerità ed ogni attività relativa al CONTRATTO dovrà essere ripresa il più rapidamente possibile. La natura e la durata dell'evento di forza maggiore dovranno essere certificate dagli enti ed autorità competenti, ove possibile, e comunque segnalate all'altra Parte.

- 20.3 Durante il periodo in cui persista l'evento di forza maggiore le obbligazioni contrattuali saranno sospese. La Parte impossibilitata all'esecuzione delle proprie prestazioni a causa di forza maggiore dovrà fornire all'altra Parte ogni possibile assistenza per ridurre al minimo le conseguenze dannose dell'evento di forza maggiore.
- 20.4 Al termine della causa di Forza Maggiore le Parti concorderanno i nuovi termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una nuova data di completamento delle Prestazioni.
- 20.5 Se l'evento di forza maggiore dovesse persistere per un periodo superiore a cento giorni e si dimostri l'impossibilità di adempiere l'oggetto del CONTRATTO, ciascuna Parte potrà recedere dal CONTRATTO.

21. Spese contrattuali

- 21.1 Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti alla preparazione e alla stipula del CONTRATTO ivi incluse le spese per i propri consulenti.

22. Nullità clausole contrattuali

- 22.1 La eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del CONTRATTO non si estenderà alle restanti clausole e/o al CONTRATTO nel suo complesso. Qualora una qualsivoglia pattuizione del CONTRATTO dovesse rivelarsi nulla e/o annullabile e/o inefficace, le Parti faranno quanto in loro potere per modificare detta previsione così da renderla congruente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

23. Tolleranze / rinunce

- 23.1 Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell'altra Parte alle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO o l'omissione di richiedere una puntuale osservazione delle disposizioni del CONTRATTO, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a fare valere i propri diritti nei confronti dell'altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole contenute nel CONTRATTO né sollevare l'altra Parte dalle sue obbligazioni.
- 23.2 La rinuncia di una delle Parti a diritti e/o poteri derivanti dal CONTRATTO deve avvenire in modo esplicito e per iscritto.

24. Subappalto/Subfornitura

- 24.1 Il COMMITTENTE autorizza esplicitamente il FORNITORE ad affidare l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del CONTRATTO a soggetti terzi incaricati dal FORNITORE, che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

25. Riservatezza

- 25.1 Tutti gli elementi che il FORNITORE ha messo e/o metterà a disposizione per l'esecuzione del CONTRATTO, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del CONTRATTO, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del FORNITORE, salvo il caso in cui il COMMITTENTE debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dal FORNITORE stesso ovvero che risultino da documenti ufficiali. La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del CONTRATTO.
- 25.2 Sarà cura del COMMITTENTE garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendosi esso responsabile anche del comportamento dei soggetti da egli incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al CONTRATTO, restando inteso che egli potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati.
- 25.3 I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del CONTRATTO e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

26. Proprietà intellettuale

- 26.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale del FORNITORE rimangono di proprietà dello stesso. Salvo esplicita indicazione nel CONTRATTO, non vengono assegnati diritti di licenza al COMMITTENTE.
- 26.2 Il COMMITTENTE si impegna inoltre a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale del produttore dei beni oggetto del CONTRATTO.
- 26.3 Il COMMITTENTE non potrà, senza il consenso scritto del FORNITORE, utilizzare nell'ambito della propria attività i beni forniti in esecuzione del CONTRATTO in versione alterata e/o modificata. Egli inoltre, senza il consenso scritto del FORNITORE, non potrà rimuovere e/o sopprimere e/o comunque rendere irriconoscibili gli eventuali loghi, marchi o altri segni distintivi apposti dal FORNITORE o dal produttore.